



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL GRUPPO COSTUMI TRADIZIONALI BISIACHI – TURRIACO (GO)

Il giorno 19 gennaio 2020 alle ore 11.00, si è riunita presso la Sala Consiliare del Comune di Turriaco l'**Assemblea Straordinaria** dei soci del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi.

Assume la presidenza dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria il Presidente dell'Associazione Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi signora Caterina Chittaro, mentre viene nominato segretario dell'assemblea l'avv. Mariarosa Platania.

Alla presenza dei soci ordinari 1. BELTRAME FLAVIA, 2.BENFATTO GIORGIO, 3.BIASIOL CATERINA, 4.BOTTEGARO RAFFAELA, 5.BRESIN BRUNA, 6.BRUMAT GABRIELLA, 7.CABAS ALEX, 8.CABRAN GIOVANNI, 9.CADENAR ORIANA, 10.CETTUL ROBERTO, 11. CHITTARO CATERINA, 12.CONCION MARIA GRAZIA, 13.CROCI ARIELLA, 14.DENARI EDOARDO, 15.FAVERO LUCA, 16.HUMAR ISABELLA, 17.MARTA MARIA, 18.NATALI MASSIMILIANO, 19.OLIVO PAOLA, 20.PACOR GIACOMO, 21.PASCOLI ANDREA, 22.PASCOLI TULLIO, 23.PECILE MARIA LUIGIA, 24.PLATANIA MARIAROSA, 25.TONZAR ALAN, 26.VIRGOLIN LUCIANA, 27.VRECH MARIA E 28.VRECH NEVIO, si procede alla Assemblea Straordinaria del Gruppo, con il seguente ordine del giorno:

MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE
VARIE ED EVENTUALI

Preliminarmente il Presidente rileva che i soci ordinari presenti i cui nominativi sono riportati nel presente verbale di assemblea straordinaria e ordinaria sono 28, mentre gli aventi diritto al voto sono in totale 49, per cui ai sensi del vigente Statuto si dichiara validamente costituita l'Assemblea Straordinaria del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che, come da nuovo Regolamento della riforma del terzo settore, l'adeguamento dello statuto è obbligatorio.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea Straordinaria è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea Straordinaria con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene messo agli atti.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione dell'atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Straordinaria alle ore 11.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

il Presidente



Esaurita l'attività della Assemblea Straordinaria alle ore 11.30 del 19 gennaio .2020 si procede con **l'Assemblea Ordinaria** del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi, alla presenza di tutti i predetti soci ordinari, dei numerosi soci sostenitori e del Consiglio Direttivo, per deliberare quanto segue:

RELAZIONE IN MERITO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DAL GRUPPO NELL'ANNO 2019

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2019

RELAZIONE IMPEGNI E PROGETTI DEL GRUPPO PER L'ANNO 2020

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020

Il Presidente, dopo aver premesso alcune problematiche insorte con la Regione FVG in merito alla assegnazione discrezionale dei punteggi in relazione alla richiesta di contributo per il progetto presentato con riferimento al bando Eventi e Manifestazioni di Promozione e Cultura Etnografica LR 16/2014 espone le attività i progetti e i risultati ottenuti dal Gruppo nell'anno 2019 e i progetti per l'anno 2020, dando lettura della relazione allegata in atti, intervallando la lettura con aneddoti e racconti attinenti al programma svolto, alle persone incontrate e ai risultati concreti raggiunti.

Le attività descritte nella relazione sono state rappresentate all'Assemblea anche mediante riproduzione fotografica. Il revisore Paola Olivo ha dato lettura della relazione del Collegio dei revisori ed ha esposto in merito alle singole voci del bilancio consuntivo e di previsione riportati alla relazione allegata. L'assemblea ordinaria ha approvato all'unanimità le relazione relativa alla attività del Gruppo per l'anno 2019, quella relativa ai progetti futuri per l'anno 2020 nonché il bilancio consuntivo per l'anno 2019 e il bilancio preventivo per l'anno 2020.

Avendo l'Assemblea straordinaria, testé conclusa, approvato il nuovo statuto, si procede alla variazione dei membri del consiglio direttivo. All'unanimità viene approvata la sostituzione del consigliere Caterina Biasiol, che assumerà l'incarico di direttore artistico del Gruppo, con Paola Olivo, decaduta dal ruolo di revisore dei conti.

Come di consueto, il Presidente dà la parola alle varie Autorità intervenute e ai rappresentanti delle altre associazioni presenti, che in merito al lavoro e all'impegno del Gruppo, hanno sostanzialmente messo in risalto i risultati ottenuti dall'Associazione elogiando lo spirito di iniziativa, la perseveranza e la concretezza nella realizzazione degli impegni preposti. In particolare hanno preso la parola: il consigliere regionale Moretti Diego, Roberta Demichieli Presidente della Fondazione Carigo, il Sindaco del Comune di San Pier d'Isonzo Zandomeni Riccardo, l'Assessore del Comune di Turriaco Carla Defaveri, l'assessore del Comune di San Canzian d'Isonzo Flavia Moimas, il Presidente della BCC di Turriaco Roberto Tonca, , il Presidente del Lions Club di Gradisca d'Isonzo e Cormons Giorgio Bressan, il Sindaco di Staranzano Riccardo Marchesan.

La riunione è terminata alle ore 13.00

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE

REGISTRATO A MONFALCONE IL **29 OTT. 2020**

AL N. **633**..... SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.

LIQUIDATI Euro **ESENTI**



Il Presidente

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gaia Floquet



STATUTO

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), un'associazione non riconosciuta di volontariato, avente la seguente denominazione: "GRUPPO COSTUMI TRADIZIONALI BISIACHI ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Turriaco (GO), Piazza Libertà n.35/a, e con durata illimitata.

L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- contribuire all'informazione culturale e all'attività di volontariato solidale;
- promuovere la conoscenza e l'amore delle tradizioni popolari, musicali e folcloristiche;
- tutelare e propagandare le tradizioni, il dialetto, i talenti, le peculiarità paesaggistiche ed enogastronomiche della Bisiacaria e del Friuli Venezia Giulia.
- avvicinare i giovani incoraggiando e sostenendo le loro iniziative culturali, artistiche, sociali, solidali e ricreative;
- promuovere manifestazioni, gite, spettacoli dal vivo, concerti, escursioni, festeggiamenti e scambi culturali finalizzati alla migliore conoscenza della cultura e delle tradizioni dei popoli, con particolare interesse per quelli insediati nelle regioni confinanti o per le minoranze conviventi nel territorio.

Per tali fini essa pone in essere:

- attività culturali: convegni, concerti, dibattiti seminari, mostre, proiezioni di film e documentari, insegnamento di musica, danza, canto e teatro popolari e delle tradizioni in genere; gite culturali e ricreative, organizzazioni e partecipazioni a festival e altre attività in genere legate alla promozione delle tradizioni popolari;
- attività di formazione: corsi di perfezionamento teorico/pratici sulle tradizioni folcloristiche, istituzione di gruppi di studio e ricerca, corsi di lingue straniere, laboratori artigianali.
- attività editoriale, pubblicazione di atti di convegni, seminari nonché degli studi e delle ricerche compiuti;
- attività di volontariato solidale rivolta agli anziani e alle persone diversamente abili con il coinvolgimento dei giovani e delle persone in situazione di disagio sociale.

Le attività sopra descritte integrano e costituiscono attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore con particolare riferimento alla lettera **f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni** nonché alla lettera **i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**.

Caripae Pbt

Stefano Arco



L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I privati cittadini che sostengono economicamente l'attività dell'Associazione saranno definiti dalla stessa sostenitori.

Handwritten signature: Pierluigi Rotta

Handwritten signature: Antonio Di Stefano 2



ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa, entro il 31 marzo di ciascun anno, secondo l'importo annualmente stabilito dall'Organo di amministrazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, non versa la quota associativa, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima, e non dispensa il socio dimissionario dal pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Foriero Roberto

Antonio Alois



ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro e non oltre il 31 marzo. L'assemblea può svolgersi in via telematica.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta motivata, indirizzata, con preavviso minimo di 15 giorni rispetto alla data di celebrazione dell'assemblea richiesta, all'organo di amministrazione da almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Renzo Pletip

Giulia Pletip



L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- eleggere, tra i propri componenti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario/Tesoriere dell'associazione;
- determinare annualmente l'ammontare della quota associativa;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da 7 componenti, eletti dall'Assemblea per la durata di 5 anni e rieleggibili.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo sarà integrato dei membri mancanti attingendo alla lista dei non eletti, secondo il numero di voti ottenuti. Ove ciò non fosse possibile, si procederà ad una nuova elezione limitatamente al numero di membri dell'organo mancanti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

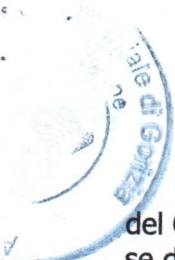
Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L'Organo è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga necessario ovvero su richiesta di altri 4 membri; la convocazione può avvenire senza il rispetto di termine di preavviso, anche a mezzo di comunicazione telefonica.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26

Rosario Y BTP

Colegio



del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Le riunioni possono avvenire in via telematica.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente, Vicepresidente, Segretario/Tesoriere)**

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario Generale sono eletti dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Durano in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario provvede alla compilazione ed aggiornamento dei libri sociali, redige i verbali delle adunanze degli organi sociali di cui è parte, gestisce la cassa dell'associazione, ne tiene la contabilità, predispone dal punto di vista contabile i bilanci dell'associazione e svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e delegatagli dagli altri organi sociali.

ART.10 **(l'Organo di Controllo)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART.11 **(Il Revisore Legale dei Conti)**

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Giuseppe Plet

Cristina Arnes

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. I privati cittadini che contribuiranno economicamente a sostenere l'attività dell'Associazione saranno definiti dalla stessa Sostenitori.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della celebrazione dell'assemblea convocata per la sua approvazione, con facoltà per ciascun socio di estrarne copia; viene approvato dalla Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore a cura dell'Organo di amministrazione.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Forigose Philip

Antonio Arco

- 
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 17 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Horio 10.12 *flbte*

Antonio Olivero

ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

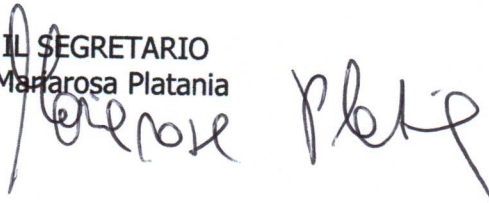
ART. 21
(Regolamento interno)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione e da approvare dall'assemblea.

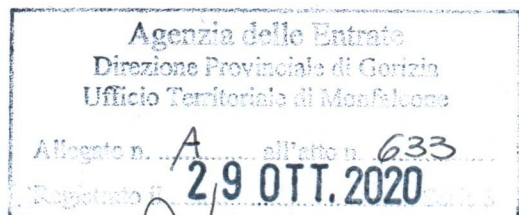
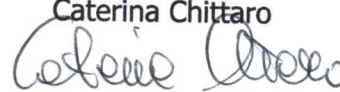
ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

IL SEGRETARIO
Mararosa Platania



IL PRESIDENTE
Caterina Chittaro



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Alessandro ANTONI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Gaia Floquet

